N. R.G. 2188/2020

[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Gabriella RATTI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G. al n. 2188/20, promossa da:

IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti N. Durazzo ed E. Pellizzaro;

Parte attrice

Contro

CITTÀ di TORINO, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Tuccari;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

Parte attrice
Voglia il Tribunale
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
1.Accertare e dichiarare che l'andamento anomalo dei lavori e la ridotta produttività relativi alla Palestra Cupola de Panis sono da ricollegarsi alla consegna illegittima dei luoghi interessati dai lavori con oltre sei mesi di ritardo rispetto alla consegna dei lavori;
2.accertare e dichiarare che l'andamento anomalo dei lavori e la ridotta produttività relativi alla Palestra Cecchi è da ricollegarsi alla necessità di apportare una variante tecnica e suppletiva al progetto posto a base di gara e alla consegna ed illegittima sospensione, prima parziale e poi totale dei lavori;
3.Accertare e dichiarare che l'andamento anomalo dei lavori e la loro ridotta produttività è unicamente imputabile alla Città di Torino e conseguentemente

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

4.Accertare e dichiarare il diritto dell'impresa IN.COS.IMM al riconoscimento dei maggiori oneri e danni subiti in relazione all'andamento anomalo dei lavori e la ridotta produttività e così nello specifico come segue:

5.Accertare e dichiarare il diritto dell'impresa IN.COS.IMM al riconoscimento del danno per la corresponsione delle retribuzioni nei periodi di sospensione pari alla somma di euro 37.213,55, accertata in corso di causa, o in quello ritenuta più giusta dal Giudice oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ed oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

6.Dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento in favore della IN.COS.IMM della somma di euro 37.213,55 accertata in corso di causa o in quella ritenuta più giusta dal Giudice per la corresponsione delle retribuzioni nei periodi di sospensione, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ed oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

7.Accertare e dichiarare il diritto dell'impresa IN.COS.IMM al riconoscimento del danno per il rinnovo delle polizze fideiussorie ammontante alla somma di euro 185,05 o in quella più giusta ritenuta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ed oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

8.Dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento a favore della IN.COS.IMM aò pagamento della somma di euro 185,05 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, a titolo di danno per il rinnovo delle polizze fideiussorie, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

9.Accertare e dichiarare il diritto dell'impresa IN.COS.IMM al riconoscimento del danno per il maggior costo delle spese generali, quantificato nella somma di euro 9.443,03, accertata in corso di causa, o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

10.Dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento in favore della IN.COS.IMM della somma di euro 9.443,03, accertata in corso di causa, o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, a titolo di danni per il maggior costi delle spese generali oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

11. Accertare e dichiarare il diritto dell'impresa IN.COS.IMM al riconoscimento del danno per i maggiori oneri finanziari quantificato nella somma di euro 1.257,00 accertata in corso di causa o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

12. Dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento in favore della IN.COS.IMM della somma di euro 1.257,00 accertata in corso di causa o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, per i maggiori oneri finanziari oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

13.Accertare e dichiarare il diritto dell'impresa IN.COS.IMM al riconoscimento del danno per il mancato ammortamento di macchinari ed attrezzatura quantificato nella somma di euro 8.066,00 accertata in corso di causa o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ed oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

14.Dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento in favore della IN.COS.IMM della somma di euro 8.066,00 accertata in corso di causa, in quella ritenuta più giusta dal Giudice, per il mancato ammortamento di macchinari ed attrezzature, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ed oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

e così complessivamente

15. Accertare e dichiarare la mancata contabilizzazione e liquidazione da parte della Città di Torino della somma di euro 735,17 a favore della IN.COS.IMM per alcune lavorazioni effettuate e conseguentemente

16.Dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento in favore della IN.COS.IMM della somma di euro 735.17 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ed oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

17.Accertare e dichiarare l'errata contabilizzazione di alcuni lavori svolti e la conseguente mancata corresponsione da parte della Città di Torino della somma di euro 2.331,46 a favore della IN.COS.IMM;

18.Dichiarate tenuta e condannare la Città di Torino al pagamento in favore della IN.COS.IMM della somma di euro 2.331,46 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

In ogni caso

Col favore di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.

Parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Nel merito

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

Assolvere il conchiudente Comune di Torino da ogni domanda nei suoi confronti formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;

in subordine, ridurre il quantum richiesto anche con applicazione dell''art. 1227 c.c.

In via istruttoria: (omissis)

Con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre rimborso forfettario e oneri riflessi, in luogo di Iva e Cpa, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente.

Materia del contendere e motivi della decisione

1. Parte attrice IN.COS.IMM - impresa edile specializzata in opere inerenti edifici civili e industriali - ha introdotto il presente giudizio esponendo in fatto quanto segue.

Con deliberazione 20.10.15 della Giunta Comunale della Città di Torino e successive determinazioni dirigenziali era stato approvato il progetto ed i relativi documenti per i lavori di *"manutenzione straordinaria impianti sportivi circoscrizionali. Anno 2015. C.o.2027"*, con codice identificativo gara CIG 6466178AE1 e Codice Unico di progetto CUP C14H15000090004.

Il progetto prevedeva interventi di riqualificazione di alcuni impianti sportivi di base, di competenza circoscrizionale e nello specifico la riqualificazione di tre Palestre di proprietà del Comune di Torino e gestite dalle Circoscrizioni: Palestra presso la Cupola de Panis, di Strada Altessano 52/3; Palestra ex scuola Gadda di Via Val della Torre 138 entrambe nella Circoscrizione 5 e Palestra Cecchi di via Antonio Cecchi 14 nella circoscrizione 7.

Con verbale redatto in data 23.3.17, la Città di Torino aveva provveduto ad aggiudicare l'appalto ad essa attrice per l'importo, a misura, di euro 176.579,84, oltre a euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 180.579,84, oltre IVA. In data 11.4.17, la Città di Torino aveva comunicato l'avvenuta aggiudicazione IN.COS.IMM, chiesto la produzione di alcuni documenti e subordinato alla produzione degli stessi nei termini stabiliti l'aggiudicazione definitiva. In data 18.4.17 IN.COS.IMM aveva prodotto la documentazione richiesta. Nonostante ciò, la Committente non aveva convocato l'appaltatrice per la stipula del contratto. IN.COS.IMM aveva formulato solleciti scritti ed orali, fino ad arrivare alla possibilità di svincolarsi dalla propria offerta: solo a seguito di tale prospettiva, in data 19.9.17 era stato stipulato il contratto di appalto.

In data 23.11.17, il Direttore Lavori (Ing. Bernocco) aveva convocato IN.COS.IMM per il giorno 30.11.17 per la consegna formale dei lavori, seppure nell'immediato fossero disponibili solo i luoghi di lavoro della Palestra Cecchi. Come previsto dall'art. 5 del contratto, i lavori avrebbero dovuto concludersi in 360 giorni naturali e consecutivi e quindi il 30.11.18.

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

Successivamente, in data 16.1.18, IN.COS.IMM aveva trasmesso il proprio programma lavori alla committente, la quale lo aveva accettato senza riserva, fissando al 30.6.18 la data di ultimazione lavori. Durante il corso dei lavori presso la Palestra Cecchi, la committente aveva esternato la volontà di variare l'ubicazione e di conferire una impronta architettonica diversa ad una rampa per disabili già presente nel progetto iniziale: conseguentemente, essendo necessaria una variante tecnica suppletiva al progetto posto a base d'asta e di contratto, era stato impossibile intraprendere i lavori al 21.2.18 come da crono-programma.

Pertanto, con verbale del 13.2.18, la DL aveva proceduto alla sospensione delle opere, qualificando il proprio verbale come "*processo verbale di sospensione parziale dei lavori*".

Si era reso altresì sin da subito evidente come tale sospensione dei lavori nella Palestra Cecchi, unitamente alla mancata consegna dei luoghi delle altre due palestre oggetto di appalto, sarebbe diventata una sospensione totale dei lavori. Pertanto, in data 3.4.18, IN.COS.IMM aveva scritto a Città di Torino evidenziando come; (i) tutti i lavori edili presso la Palestra Cecchi erano stati ultimati il 30.3.18 eccezion fatta per quelli oggetto di variante; (ii) i lavori relativi alle Palestre Panis e Gadda, alla data della comunicazione non erano neppure iniziati in quanto mai consegnati; (ii) l'andamento dei lavori stava determinando ingenti danni per l'appaltatrice. In data 10.4.18 era stato redatto il verbale di sospensione lavori, attraverso i quali era stato constatato come le opere presso la Palestra Cecchi non potevano proseguire, non essendo – alla suddetta data – ancora stata approvata la perizia di variante relativa alla rampa disabili. Il Geom. Picerno (titolare di IN.COS.IMM) aveva sottoscritto il verbale con riserva, riserva esplicitata il successivo 19.4.19 come dal doc. n. 10.

In data 21.5.18, la DL aveva redatto un verbale di ripresa lavori, dichiarando che: (i) erano venute meno le ragioni che avevano determinato la sospensione relativa al cantiere della Palestra Gadda; (ii) dal giorno 11.6.18 anche i lavori presso la Palestra Cupola de Panis potevano riprendere; (iii) permanevano ragioni ostative alla prosecuzione dei lavori nella Palestra Cecchi. In data 1.6.18, IN.COS.IMM aveva esplicitato la propria riserva come da doc. n. 12.

Con comunicazione senza data e senza cronologico pervenuta in data 8.6.18, la Città di Torino aveva comunicato che erano venute meno le ragioni di sospensione lavori e che questi potevano essere ripresi presso la Palestra Cupola de Panis; IN.COS.IMM era stata quindi convocata per la sottoscrizione e la consegna del cantiere.

In data 9.6.18 IN.COS.IMM aveva risposto evidenziando una serie di incongruenze tra i vari atti formali e il reale andamento dei fatti e, in particolare come "*la ragione per la quale la scrivente viene convocata presso la palestra <Cupola de Panis> alle ore 9 dell'11.6.18, altro non è che la consegna delle chiavi della struttura dove finalmente possono iniziare i lavori; e non è necessario, pertanto, sottoscrivere alcun atto previsto*

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

dall'art. 107 comma 3 del d. lgs. 50/2016". In data 30.6.18 decorreva inutilmente il termine indicato dall'appaltatrice per l'ultimazione dei lavori come indicato nel crono programma. In data 13.7.18 era stato sottoscritto – con riserva IN.COS.IMM - il Sal n. 1 e la riserva aveva ad oggetto la contabilizzazione dei lavori non conforme alle previsioni dei prezzi contrattuali. Con comunicazione del 13.9.18 IN.COS.IMM aveva comunicato a Città di Torino di aver ultimato le lavorazioni presso le palestre Gadda e Cupola de Panis, chiedendo venisse verbalizzata la completa ultimazione delle opere e la riconsegna dei locali. Aveva altresì richiesto che fosse confermata la persistenza della sospensione dei lavori presso la palestra Cecchi, non essendo ancora stata approvata la variante afferente alla rampa disabili. Il 18.9.18 la DL aveva redatto un nuovo verbale di sospensione dei lavori attraverso il quale era stato nuovamente constatato come fosse ancora in via di perfezionamento il progetto di variante e che quindi i lavori dovevano nuovamente essere sospesi. Era stata quindi apposta la riserva n. 4 di IN.COS.IMM che, ribadita la illegittimità della sospensione dei lavori prima parziale e poi totale nella palestra di via Cecchi, richiamava le argomentazioni espresse nelle precedenti riserve.

IN.COS.IMM aveva sottoscritto con riserva n. 5 anche il SAL n. 2 per: (i) la contabilizzazione dei lavori non conforme alle previsioni contrattuali; (ii) la parziale quantificazione dei danni esposti e reclamati con le riserve nn. 1 e 2; (iii) la quantificazione totale della riserva n. 3.

Di concerto con la DL, i lavori presso la Palestra Cecchi erano stati ripresi in data 19.10.18 ed ultimati il 31.12.18 e parte convenuta aveva quindi convocato IN.COS.IMM per la constatazione dello stato dei lavori in tutti e tre i cantieri. A seguito del sopralluogo del 9.1.19 veniva redatto certificato di ultimazione lavori, attraverso il quale veniva constatato come le opere fossero finite, eccezion fatta per alcune lavorazioni di piccola entità per lo svolgimento delle quali veniva assegnato termine al 31.1.19. In data 1.2.19 era stato accertato il regolare svolgimento dei lavori e conseguentemente confermata la loro ultimazione al 31.12.18.

Successivamente, il 25.2.19, IN.COS.IMM aveva esplicato la propria riserva n. 6 afferente alle maggiori spese sostenute e in data 4.7.19 era stato rilasciato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Con comunicazione del 30.9.19 la Città di Torino aveva approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e respinto tutte le riserve apposte dall'appaltatore.

In data 28.11.18 essa attrice aveva trasmesso alla Città di Torino l'invito a partecipare alla negoziazione assistita ma parte convenuta, con comunicazione 20.12.19, aveva dichiarato di non aderire all'invito.

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

2. Parte convenuta si è costituita in giudizio e, ricapitolate le vicende della gara e della stipula del contratto di appalto, ha osservato che in corso d'opera si erano verificate una serie di motivate sospensioni di lavori e successive riprese e, più nel dettaglio:
in data 13.2.18 era stata disposta una sospensione parziale dei lavori per una variante resasi necessaria per una rampa per disabili, rimanendo eseguibili le altre lavorazioni previste nel progetto e con differimento dei termini contrattuali nei termini precisati dal verbale sottoscritto dal Geom. Picerno e dal DL. In data 10.4.18, il DL – constata la sostanziale conclusione dei lavori edili ed idraulici - aveva sospeso totalmente i lavori presso la Palestra Cecchi, nelle more dell'approvazione del progetto di variante della rampa, garantendo la conclusione delle attività scolastiche e sportive. In data 21.5.18 era stata disposta la ripresa dei lavori presso la Palestra ex scuola Gadda e, dall'11 giugno 2018, presso la Palestra Cupola de Panis, permanendo, invece, la condizione di indisponibilità della Palestra Cecchi nelle more dell'approvazione della variante migliorativa. In data 11.6.18 era stata disposta la ripresa dei lavori presso la Palestra Cupola de Panis mentre per la Palestra Cecchi era stato dato atto della permanenza delle condizioni di indisponibilità in attesa della variante. In data 18.9.18, il DL, sia per la variante della Palestra Cecchi, sia per il perfezionamento del progetto di lavori supplementari per le tre palestre, aveva sospeso totalmente i lavori presso tutti i suddetti cantieri, dando atto che le palestre erano funzionanti. In data 16.10.18, venute meno le cause di sospensione, era stata disposta la ripresa dei lavori presso la palestra Cecchi e presso le altre due per i lavori supplementari.
Richiamata la certificazione ultimazione lavori e tempi di rifiniture negli stessi termini di parte attrice, parte convenuta ha richiamato le redazioni redatte dal DL della stazione appaltante e ha sottolineato che: (i) la ricostruzione fattuale e giuridica di IN.COS.IMM non risultava corrispondente con l'effettiva svolgimento della vicenda né con la normativa e gli atti di gara qui applicabili; (ii) le sospensioni erano state sempre motivate e comunicate all'impresa e non avevano comportato una modificazione nei costi gravanti a carico dell'attrice; (iii) non vi era mai stato il fermo cantieri lamentato da IN.COS.IMM e neppure il conseguente sottoutilizzo del personale e la lievitazione dei costi in quanto le lavorazioni erano state eseguite nel tempo contrattuale, senza danno per l'impresa; (iv) le riserve erano state oggetto di attenta disamina da parte della stazione appaltante e dalla stessa dichiarate manifestamente infondata secondo il preciso iter previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

3. In corso di causa è stata disposta Ctu sui seguenti quesiti: *"Il CTU, esaminati gli atti e i documenti prodotti nonché quelli eventualmente esibiti dalle parti nei limiti e nei termini di cui all'art. 198 cpc, compiuto ogni accertamento ritenuto necessario e/o opportuno presso uffici pubblici e la Direzione Lavori:*

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

A. *Descriva analiticamente le vicende dell'appalto oggetto di causa;*

B. *Dica se, secondo il suo motivato parere:*

1) l'effettiva consegna di tutte le aree interessate dai lavori corrisponda con quanto riportato sul verbale di consegna;

2) il contenuto del progetto posto a base di gara e del contratto possa considerarsi esecutivo ai sensi degli articoli da 33 a 43 del d.p.d. n. 207/2010, in particolare per quanto attiene alla progettazione relativa alla rampa per disabili in coerenza con le previsioni di cui all'art. 23 del d. lgs. 2016 n. 50;

3) la necessità di apportare la variante tecnica e suppletiva della rampa per disabili sia stata determinata dalla non rispondeva del progetto posto a base di gara e del contratto alle pertinenti disposizioni di legge o a cause diverse (eventualmente da indicare specificatamente);

4) la sospensione prima parziale e poi totale dei lavori relativi alla Palestra Cecchi sia da attribuire all'esigenza di apportare una variante tecnica e suppletiva al progetto esecutivo posto a base di gara e se, di conseguenza, la suddetta sospensione abbia inciso sulla ridotta produttività dei lavori e sull'andamento anomalo degli stessi:

5) la ridotta produttività e l'andamento anomalo dei lavori alle palestre Gadda e Cupola de Panis sia attribuibile al ritardo di oltre sei mesi della consegna dei suddetti luoghi;

6) tutte le lavorazioni siano state contabilizzate coerentemente con i prezzi di contratto e se vi siano state prestazioni non compensate;

C. *Tenuto conto di quanto precede, esprima il suo motivato e analitico parere sulle voci di danno indicate da parte attrice, sia in ordine alla quantificazione, sia in ordine alla loro riconducibilità alle vicende di qui al punto B del quesito;*

D. *Esperisca il tentativo di conciliazione".*

Dopo il deposito della relazione peritale, la causa è stata trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

4. Come si è visto, parte attrice ha introdotto la presente controversia per sentir condannare la Città di Torino al risarcimento dei danni subiti a causa dell'andamento anomalo dei lavori oggetto dell'appalto, andamento anomalo riconducibile alla stazione appaltante e, sia nell'atto introduttivo che negli scritti conclusivi, ha fatto presente che "*durante l'esecuzione di un'opera appaltata è possibile che si presentino circostanze di*

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

varia natura che impediscono all'appaltatore di rendere le prestazioni secondo le modalità ed i tempi originariamente programmati. Quando questo accade, l'appaltatore si trova costretto – in maniera totalmente imprevista e inaspettata – ad operare con una organizzazione diversa rispetto a quella ipotizzata a seguito dell'aggiudicazione e cioè quanto <riposiziona> la propria struttura d'impresa con riferimento a due principali fattori: l'importo dei lavori acquisiti ed il tempo utile per eseguirli. L'impossibilità per l'impresa di procedere nel rispetto del crono programma prestabilito determina lo stravolgimento della pianificazione di produzione originaria – sulla cui base l'appaltatrice aveva formulato la propria offerta in sede di gara – con conseguente antieconomicità dell'attività resa. Nella formazione dell'offerta per l'esecuzione dell'opera, infatti, l'impresa non considera solo i prevedibili costi dei materiali dei quali occorrerà approvvigionarsi per l'esecuzione dei relativi lavori, ma altresì e soprattutto, gli aspetti organizzativi ed esecutivi, mettendoli in relazione alla propria struttura produttiva. Il fine ultimo è quello di ottimizzare il risultato economico. Si evidenzia inoltre come, poiché i costi dei materiali e della mano d'opera possono considerarsi dati pressoché uniformi per tutti gli aspiranti, è proprio sulla capacità di programmare razionalmente ed efficacemente l'attività produttiva che si manifesta e si realizza la competitività. Ne deriva che, laddove l'attività organizzativa e gestionale dell'appaltatore è preclusa, la produttività media dell'impresa si riduce. Conseguentemente, l'andamento effettivo dei lavori non coincide più con quello teorico ipotizzabile in origine e, salvo il caso di eccezionali recuperi da parte dell'impresa, per il compimento dei lavori è necessario uno slittamento del termine originariamente previsto … La produzione inferiore o – equivalentemente – la produzione di un tempo maggiore ha come principale effetto l'alterazione del prezzo complessivo, per l'impresa, dell'appalto. L'alterazione della programmazione temporale con conseguente protrazione dei termini, causata da fatti imputabili alla stazione appaltante prende il nome di <protrazione del termine>. In tale circostanza, essendo l'anomalo andamento dei lavori imputabile in tutto alla responsabilità del committente, l'impresa è legittimata a formulare riserve al fine di vedersi riconoscere i maggiori oneri conseguenti allo slittamento del termine di ultimazione…".

Parte convenuta non contesta queste condivisibili premesse economico-giuridiche ma contesta che, nel caso, le lungaggini/sospensioni lavori e quant'altro lamentato da IN.COS.IMM si sia effettivamente verificato e comunque sia riconducibile alla stazione appaltante e non sia invece coerente con la normativa che regola la materia.

Ad avviso del Tribunale, la corretta e leale applicazione delle norme - comprese quelle dettate in tema di appalti pubblici - non può apprezzarsi sulla sola scorta di parametri rigidi e predeterminati derivanti da una lettura formale e disancorata dall'andamento dei fatti della disposizione interessata, ma deve piuttosto essere valutata in relazione al caso

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

concreto, verificando il comportamento globalmente tenuto dalle parti. Il tutto senza dimenticare quello che è un principio di carattere generale dell'ordinamento giuridico e cioè il principio della buona fede nella esecuzione del contratto, principio che si concreta in un obbligo di solidarietà ed impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra indipendentemente da specifici obblighi contrattuali.

5. Ciò premesso, si osserva che il Ctu - che ha compiuto una accurata disamina delle vicende dell'appalto oggetto di causa – ha fornito tutti gli elementi per la risoluzione della controversia.

In sede tecnica, è stato in primo luogo accertato che seppure vi è stata una formale iniziale consegna di tutti i siti interessati dai lavori (le tre palestre), "*le aree oggetto dei lavori in questione non erano totalmente disponibili per l'intera durata dei lavori*" in quanto il Comune di Torino (per tramite del suo Direttore dei lavori che lo certifica all'interno del verbale di sospensione lavori del 10 aprile 2018) decide nel corso dell'iter degli stessi che: • per interessi ed esigenze proprie dell'Amministrazione era necessario completare la stagione agonistica e scolastica presso due plessi scolastici su tre (Cupola de Panis e Gadda); • per il perdurare delle tempistiche di redazione della perizia relativa alla rampa delle scuola Cecchi, era necessaria la sospensione dei lavori.

Del resto – evidenzia il Ctu – il contenuto del progetto posto a base di gara e del contratto non poteva considerarsi totalmente esaustivo dei contenuti dell'esecutivo ai sensi del dpr 2010 n. 207 (artt. da 33 a 43) in generale e in particolare per quanto attiene alla progettazione relativa alla rampa per disabili e ciò in quanto: • in generale, per quanto attiene la parte progettuale inerente alla rampa disabili, seppur presenti negli elaborati esecutivi indicazioni circa i contenuti correlati all'identificazione dei lavori aventi ad oggetto "rampa disabili" mancavano degli elaborati progettuali specifici correlati alle medesime lavorazioni; • nel dettaglio , mancavano il seguenti elaborati: (a) relazione specialistica e di calcolo esecutivo delle strutture; (b) allegati grafici di dettaglio inerenti le strutture da realizzare, da considerazione integrativi ma essenziali delle tavole indicate che sommariamente indicano l'area di intervento in questione.

In questo contesto, si concorda con il Ctu quando scrive che "*su tali basi, in fase di esecuzione lavori, sarebbero sorte sicure problematiche. In quanto non avendo a disposizione specifici <NECESSARI> elaborati progettuali, l'Esecutore (chiunque fosse stato) avrebbe avuto difficoltà di esecuzione*".

Dagli atti di causa risulta che il RUP ha dichiarato che "*le Relazioni di calcolo e relazioni specialistiche non sono presenti in quanto non necessarie*", che "*gli Elaborati grafici identificano le zone di intervento e le estensioni dimensionali in termini geometrici, delle lavorazioni da eseguire. Il numero di elaborati è coerente con il livello di progettazione e la tipologia dei lavori in esame*" e che "*il progetto in esame è idoneo ai fini della*

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

successiva appaltabilità delle opere" ma in sede tecnica il consulente d'ufficio ha convincentemente spiegato che i *"citati elaborati erano necessari alla chiara comprensione di chi realizza l'opera di <cosa> effettivamente deve realizzare"* e che le dichiarazioni del RUP non sono coerenti con la necessità di avere completi elaborati progettuali (mancanti nel caso) e che, pertanto, ciò che era a disposizione non potevano garantire a priori la cantierabilità dell'opera nel suo complesso.

Per quanto riguarda la variante afferente la rampa per i disabili, il Ctu – dopo avere accuratamente descritto anche sotto il profilo temporale le relative vicende (pagg. 35-38 della relazione) al fine di evidenziare *"le lungaggini connesse alle difficoltà sorte in sede di esecuzione lavori",* ha accertato che durante l'esecuzione dei lavori il Comune ha sostanzialmente deciso di: • ritenere necessario e nell'interesse specifico dell'Amministrazione, garantire la conclusione delle attività scolastiche e sportive nelle due palestre Cupola de Panis e Palestra ex scuola Gadda, impedendo di fatto la regolare e continuativa esecuzione delle lavorazioni; •variare il progetto esecutivo relativamente alla rampa disabili presso la Palestra Cecchi. Relativamente a quest'ultimo punto vale la pena di ricordare che il Ctu ha sottolineato ancora l'errore di progettazione esistente nel primo progetto, tanto è vero che il secondo comprende anche le relazioni di calcolo e gli elaborati grafici di dettaglio che erano carenti nella prima versione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Insomma, per la rampa per disabili era necessario apportare la variante ma non si è trattato di una "variante migliorativa" ma di una variante imposta dalla necessità – imputabile alla stazione appaltante - di modificare/integrare il progetto posto a base di gara, non ben studiato e non corredato né di relazione specialistica e di calcolo esecutivo e di dettaglio né di allegati grafici di dettaglio inerenti alle strutture da realizzare.

6. Dal quadro sopra delineato emerge dunque che (i) la consegna dei cantieri è stata solo formale e simbolica, (ii) che la variante in corso d'opera non era migliorativa ma necessaria per sopperire alla carenza del progetto iniziale, (iii) che le sospensioni lavori sono state effettuate per mera ed esclusiva convenienza dell'Amministrazione (garantire la conclusione delle attività scolastiche e sportive nelle Palestre Gadda e De Panis) e/o per rimediare ad errori iniziali (progetto posto a base di gara non perfettamente studiato e privo di documentazione specialistica e di dettaglio necessaria per l'esecuzione lavori) e che (iv) che tali circostanze hanno causato un andamento anomalo dei lavori che ha negativamente inciso sull'organizzazione dell'impresa attrice e sui costi a carico della stessa, *"danneggiata nella produttività per cause di disorganizzazione della stazione appaltante"*. (così Ctu, a pag. 44 della relazione).

Fra l'altro, il Ctu – *"al fine di capire la disorganizzazione dei lavori"* – ha riportato (pag. 42 della relazione) i seguenti dati:

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

- *Lavori sospesi in data 13.2.2018 e ripresi il 18.10.2018, ovvero 246 gg successivi;*
- *Consegna data palestra Gadda in data 21.5.2018*
- *Consegna chiavi palestra De Panis in data 11.6.2018*

"Per quanto letto in atti trattasi di due consegne parziali dei lavori consegnati formalmente il 30.11.17. Pertanto i lavori sulla palestra Gadda sono potuti iniziare 172 giorni dopo la consegna lavori mentre i lavori presso la palestra DE Panis 193 giorni dopo".

7. Per quanto riguarda le voci di danno da inadempimento contrattuale di cui parte attrice reclama il risarcimento, tenute presenti le considerazioni e gli spunti offerti dal Ctu, si ritiene di dover provvedere come segue.

- Quanto alle retribuzioni per il personale non utilizzato o sottoutilizzato nei periodi di sospensione: euro 25.653,58, come richiesto da parte attrice e sostanzialmente coincidente con quando calcolato dal Ctu, ed esclusi altri importi che non sembrano essere stati richiesti in atto introduttivo;
- Quanto al maggior costo delle spese generali: euro 9.443,00
- Quanto al rinnovo polizze fideiussorie: euro 185,05; si tratta infatti di garanzia specifica afferente ai cantieri oggetti di causa e pertanto tale voce sembra ulteriore e diversa da quelle coperte dalle spese generali;
- Quanto ai maggiori oneri finanziari: euro 1.257,00
- Quanto al mancato ammortamento di macchinari ed attrezzature: euro 8.066,00.

Si arriva così all'importo totale di euro 44.597,63.

Parte convenuta invoca l'applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. e sostiene che i danni di cui sopra erano evitabili con l'ordinaria diligenza. Questa prospettazione difensiva sembra, per vero, solo enunciata ma è comunque infondata perché, per quanto sopra esposto, non si vede quale diligenza potesse esplicare parte attrice per sottrarsi alle conseguenze dell'operato della stazione appaltante che, come si è visto, ha gestito l'intera vicenda in modo disorganizzato e superficiale, tenendo conto solo delle sue esigenze e senza curarsi in alcun modo degli effetti che sospensioni e disguidi potevano avere sulla controparte contrattuale.

L'importo di euro 44.597,63 costituisce un debito di valore che – attualizzato alla data odierna con applicazione degli indici Istat FOI e interessi sulla somma via via rivalutata (Cass., SS. UU, 1995 n. 1712) - dal 28.11.19 arriva a complessivi euro 50.107,00.

Si ritiene invece che le richieste di parte attrice in punto errata contabilizzazione dei lavori non siano fondate atteso che, come puntualmente osservato dal perito d'ufficio, (i) il contratto era "a misura" per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi dell'opera allegato con applicazione dei prezzi contrattuali costituiscono i prezzi unitari contrattuali; (ii) dalla

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

documentazione inerente alla contabilità dei lavori risulta che le lavorazioni sono state contabilizzate coerentemente con i prezzi del contratto (originario e derivanti dalle ulteriori opere più avanti autorizzate ed approvate); (iii) tra gli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore vi sono anche quelli afferenti allo smaltimento dei rifiuti, per cui rimangono a carico dell'appaltatore tutte quelle componenti di voci dal carico allo scarico alla discarica e tutti i relativi oneri.

8. Atteso quanto sopra esposto, la Città di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, deve essere condannata a pagare a IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, in persona del suo titolare, la somma di euro 50.107,00 su cui decorrono gli interessi secondo la legge dalla data della presente sentenza al saldo.

9. Stante l'esito del giudizio, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, nella misura che verrà indicata in dispositivo. (DM 2014 n. 55 e s.m.i., scaglione fino ad euro 52.000,00, valori massimi atteso il valore del *decisum*).

10. Anche le spese di Ctu, come già liquidate (decreto 15.2.22) vanno poste a carico di parte convenuta. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: "*in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza*" (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 2188/20, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:

Condanna la Città di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, in persona del suo titolare, la somma di euro 50.107,00 su cui decorrono gli interessi secondo la legge dalla data della presente sentenza al saldo;

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

Condanna la Città di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare a IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, in persona del suo titolare, le spese del giudizio, che liquida in euro 13.402,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%:

Pone le spese di ctu, come già liquidate, a definitivo carico di parte convenuta.

Torino, 11.10.22.

Il Giudice
Dott.ssa G. Ratti

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c6a5b05b401d

REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA TELEMATICAMENTE A RICHIESTA DELL'AVV.TO **: PELLIZZARO**

NELL'INTERESSE DI: IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio

Torino, 14 Novembre 2022

Copia esente da diritti ai sensi della circolare 04/02/2021 della Direzione Generale Affari Interni del Ministero della Giustizia

Firmato digitalmente da MELIS CECILIA
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587